LETTERA

AL SIGNOR CARDINALE RESPIGHI

VICARIO GENERALE DI ROMA

SULLA RESTAURAZIONE DELLA MUSICA SACRA

Signor Cardinale,

Il desiderio di veder rifiorire in ogni luogo il decoro e la dignità e santità delle funzioni liturgiche Ci ha determinato di far conoscere con un Nostro particolare Chirografo quale sia la volontà Nostra rispetto alla musica sacra, che sì largamente si adopera a servigio del culto. Nutriamo fiducia che tutti Ci asseconderanno in questa desiderata restaurazione, nè già solamente con quella cieca sommessione, pur sempre lodevole anch'essa, onde si accettano per puro spirito di obbedienza i comandi onerosi e contrarî al proprio modo di pensare e sentire, sì bene con quella prontezza di volontà, che nasce dall'intima persuasione di dover così fare per ragioni debitamente apprese, chiare, evidenti, irrepugnabili.

Per poco infatti che si rifletta al fine santissimo, per cui l'arte è ammessa a servigio del culto, e alla somma

convenienza di non offrire al Signore, se non cose per sè buone, e dove torni possibile, eccellenti, si riconoscerà subito, che le prescrizioni della Chiesa a riguardo della musica sacra non sono che l'immediata applicazione di quei due principî fondamentali. Quando il clero ed i maestri di cappella ne siano penetrati, la buona musica sacra rifiorisce spontaneamente, come si è osservato e di continuo si osserva in gran numero di luoghi; quando invece quei principî si trascurano, non bastano nè preghiere, nè ammonizioni, nè ordini severi e ripetuti, nè minacce di pene canoniche a far sì, che nulla si cangi: tanto la passione, e se non questo, una vergognosa ed inescusabile ignoranza trova modo di eludere la volontà della Chiesa e di continuare per anni ed anni nel medesimo biasimevole stato di cose.

Tale prontezza di volontà Ci promettiamo in modo particolarissimo dal clero e dai fedeli di questa Nostra diletta Città di Roma, centro del cristianesimo e sede della suprema Autorità della Chiesa. Sembra invero che niuno dovrebbe sentir meglio l'influsso della Nostra parola, quanto coloro che direttamente l'ascoltano dalla bocca Nostra, e che l'esempio di amorosa e filiale sommessione ai Nostri inviti paterni da niun altro dovrebbe esser dato con maggiore sollecitudine, quanto dalla prima e più nobile porzione del gregge di Cristo, che è la Chiesa di Roma, specialmente commessa alla Nostra cura pastorale di Vescovo. S'aggiunga che tale esempio dev' essere dato al cospetto del mondo tutto. Da ogni parte qua vengono

continuamente e vescovi e fedeli per riverire il Vicario di Cristo e per ritemprare lo spirito, visitando le nostre venerande basiliche e le tombe dei Martiri ed assistendo con raddoppiato fervore alle solennità, che con ogni pompa e splendore qui si celebrano in ogni tempo dell'anno. « *Optamus, ne moribus nostris offensi recedant* », diceva fin dai suoi tempi Benedetto XIV, Nostro Predecessore, nella sua Lettera enciclica « *Annus qui* », parlando appunto della musica sacra: *bramiamo che non ritornino alle patrie loro scandolezzati dalle nostre consuetudini.* E toccando più innanzi dell'abuso degli strumenti, allora invalso, il medesimo Pontefice diceva: « *Qual concetto si formerà di noi, chi venendo da paesi, dove gli strumenti non si adoperano in chiesa, gli udirà nelle chiese nostre, nè più nè meno di quel che si soglia fare nei teatri e negli altri luoghi profani? Verranno pure da luoghi e paesi, dove nelle chiese si canta e suona, come si fa ora nelle chiese nostre. Ma se sono uomini di buon senno, si dorranno di non trovare nella nostra musica quel rimedio al male delle chiese loro, che erano qua venuti cercando* ». In altri tempi nelle musiche, solite eseguirsi in chiesa, si avvertiva forse assai meno la loro difformità dalle leggi e dalle prescrizioni ecclesiastiche, e lo scandalo per avventura era più ristretto, appunto perchè l'inconveniente era più diffuso e più generale. Ma ora, poichè tanto studio si è messo da uomini egregi nell'illustrare le ragioni della liturgia e quelle dell'arte a servigio del culto, poichè in tante chiese del mondo si sono ottenuti nella restaurazione della musica sacra

così consolanti e non di rado così splendidi risultati, non ostante le difficoltà gravissime che si opponevano e che furono felicemente superate, poichè infine la necessità di un pieno mutamento di cose è entrata universalmente negli animi, ogni abuso in questa parte diviene intollerabile e dev'essere rimosso.

Ella pertanto, Sig. Cardinale, nell'alto suo officio di Nostro Vicario in Roma per le cose spirituali, con la soavità che le è propria, ma con non minore fermezza, si adoprerà, ne siamo certi, perchè le musiche che si eseguiscono nelle chiese e cappelle sì del clero secolare che regolare di questa Città rispondano pienamente alle Nostre Istruzioni. Molte cose si dovranno o rimuovere o correggere nei canti delle messe, delle litanie lauretane, dell'inno eucaristico; ma ciò che abbisogna di un compiuto rinnovamento è il canto dei Vesperi nelle feste che si celebrano nelle varie chiese e basiliche. Le prescrizioni liturgiche del *Caeremoniale Episcoporum* e le belle tradizioni musicali della classica Scuola romana non vi si riscontrano più. Alla devota salmodia del clero, alla quale partecipava anche il popolo, si sono sostituite interminabili composizioni musicali sulle parole dei salmi, tutte foggiate alla maniera delle vecchie opere teatrali e per lo più di sì meschino valore d'arte, che non si tollererebbero affatto neppure nei concerti profani di minor conto. La devozione e la pietà cristiana non ne vanno certo promosse; si pasce la curiosità di alcuni meno intelligenti, ma i più ne ricevono disgusto e scandalo e si

meravigliano che un tanto abuso perduri ancora. Noi dunque vogliamo ch'esso sia interamente tolto di mezzo e che la solennità dei Vesperi sia per tutto celebrata secondo le norme liturgiche da Noi indicate. Precederanno nell'esempio le basiliche patriarcali per la cura sollecita e lo zelo illuminato dei Signori Cardinali alle medesime preposti, e con quelle gareggeranno anzitutto le basiliche minori, le chiese collegiate e parrocchiali, come pure le chiese e cappelle degli Ordini religiosi. Ed Ella, Sig. Cardinale, non adoperi indulgenza, non conceda dilazioni. Col differire, la difficoltà non isminuisce, anzi aumenta, e poichè il taglio è da fare, si faccia immediatamente, risolutamente. Abbiano tutti fiducia in Noi e nella Nostra parola, con la quale va congiunta la grazia e la benedizione celeste. Sulle prime la novità produrrà in alcuni qualche meraviglia; si troverà forse alquanto impreparato qualcuno tra' maestri di cappella e tra' direttori del coro; ma a poco a poco la cosa riprenderà da se medesima, e nella perfetta rispondenza della musica alle norme liturgiche ed alla natura della salmodia tutti ravviseranno una bellezza e bontà, forse non mai dapprima avvertite. Invero la solennità dei Vesperi sarà così notabilmente raccorciata. Ma se i rettori delle chiese vorranno in qualche circostanza prolungare alquanto le funzioni, affine di trattenere il popolo, che così lodevolmente suol rendersi nelle ore vespertine alla chiesa dove celebrasi la festa, nulla vieta, anzi sarà tanto di guadagnato per la pietà ed edificazione dei fedeli, se al Vespero succeda

un acconcio sermone e si chiuda poi con una solenne benedizione del SSmo Sacramento.

Desideriamo infine che la musica sacra sia coltivata con cura speciale e nei debiti termini in tutti i seminarî e collegi ecclesiastici di Roma, dove una sì numerosa e tanto eletta schiera di giovani chierici di ogni parte del mondo si vengono educando alle scienze sacre ed al vero spirito ecclesiastico. Sappiamo, e questo grandemente Ci conforta, che in parecchi istituti la musica sacra è in fiore così che essi possono servire altrui di modello. Ma alcuni seminarî ed alcuni collegi, sia per la noncuranza dei superiori, sia per la poca capacità e pel gusto non buono delle persone, alle quali l'istruzione del canto e la direzione della musica sacra sono affidate, lasciano molto da desiderare. Ella, Signor Cardinale, vorrà provvedere con sollecitudine anche a questo, insistendo soprattutto perchè il canto gregoriano, secondo le prescrizioni del Concilio tridentino e d'innumerevoli altri Concilî provinciali e diocesani di ogni parte del mondo, sia studiato con diligenza speciale e per solito preferito nelle funzioni pubbliche e private dell'istituto. In altri tempi, a dir vero, il canto gregoriano dai più non si conosceva, se non sui libri scorretti, alterati, raccorciati. Ma lo studio accurato e diuturno, postovi intorno da uomini insigni e grandemente benemeriti dell'arte sacra, ha cambiato faccia alle cose. Il canto gregoriano restituito in modo tanto soddisfacente alla sua primiera purezza, quale ci fu tramandato dai padri e si trova nei codici delle varie Chiese,

appare dolce, soave, facilissimo ad apprendere e di una bellezza sì nuova ed inaspettata, che dov'esso fu introdotto, non tardò ad eccitare vero entusiasmo nei giovani cantori. Or quando nell'adempimento del dovere entra il diletto, tutto si opera con maggiore alacrità e con frutto più duraturo. Vogliamo adunque che in tutti i collegi e seminarî di quest'alma Città s'introduca di nuovo l'antichissimo canto romano, che già risonava nelle nostre chiese e basiliche e formò le delizie delle passate generazioni nei più bei tempi della pietà cristiana. E come altra volta dalla Chiesa di Roma quel canto si era sparso nelle altre Chiese d'Occidente, così bramiamo che i giovani chierici, istruiti sotto i Nostri occhi, lo rechino e lo diffondano di nuovo nelle diocesi loro, quando vi ritorneranno sacerdoti ad operare per la gloria di Dio. Ci gode l'animo di dare queste disposizioni mentre stiamo per celebrare il XIII centenario dalla morte del glorioso ed incomparabile Pontefice San Gregorio Magno, al quale una tradizione ecclesiastica di molti secoli ha attribuito la composizione di queste sante melodie e donde alle medesime è derivato il nome. Si esercitino diligentemente in quelle i Nostri carissimi giovani; chè Ci sarà caro udirli, se come Ci viene riferito, essi si raccoglieranno insieme nelle prossime feste centenarie presso la tomba del Santo Pontefice nella Basilica Vaticana, a fine di eseguire le melodie gregoriane durante la sacra Liturgia, che a Dio piacendo, sarà da Noi in tale fausta occasione celebrata.

Intanto a pegno della Nostra particolare benevolenza riceva, Signor Cardinale, l'Apostolica Benedizione, che dall'intimo del cuore impartiamo a Lei, al clero ed a tutto il Nostro dilettissimo popolo.

Dal Vaticano nella festa della Immacolata del 1903.

PIVS PP. X

MOTV PROPRIO

SULLA MUSICA SACRA

PIO PP. X

Tra le sollecitudini dell'officio pastorale, non solamente di questa Suprema Cattedra, che per inscrutabile disposizione della Provvidenza sebbene indegni occupiamo, ma di ogni Chiesa particolare, senza dubbio è precipua quella di mantenere e promuovere il decoro della Casa di Dio, dove gli augusti misteri della religione si celebrano e dove il popolo cristiano si raduna, onde ricevere la grazia dei Sacramenti, assistere al santo Sacrificio dell'Altare, adorare l'augustissimo Sacramento del Corpo del Signore ed unirsi alla preghiera comune della Chiesa nella pubblica e solenne officiatura liturgica. Nulla adunque deve occorrere nel tempio che turbi od anche solo diminuisca la pietà e la devozione dei fedeli, nulla che dia ragionevole motivo di disgusto o di scandalo, nulla soprattutto che direttamente offenda il decoro e la santità delle sacre funzioni e però sia indegno della Casa di Orazione e della maestà di Dio.

Non tocchiamo partitamente degli abusi che in questa parte possono occorrere. Oggi l'attenzione Nostra si rivolge ad uno dei più comuni, dei più difficili a sradicare e che talvolta si deve deplorare anche là, dove ogni altra cosa è degna del massimo encomio per la bellezza e sontuosità del tempio, per lo splendore e per l'ordine accurato delle ceremonie, per la frequenza del clero, per la gravità e per la pietà dei ministri che celebrano. Tale è l'abuso nelle cose del canto e della musica sacra. Ed invero, sia per la natura di quest'arte per se medesima fluttuante e variabile, sia per la successiva alterazione del gusto e delle abitudini lungo il correr dei tempi, sia pel funesto influsso che sull'arte sacra esercita l'arte profana e teatrale, sia pel piacere che la musica direttamente produce e che non sempre torna facile contenere nei giusti termini, sia infine per i molti pregiudizî che in tale materia di leggeri s'insinuano e si mantengono poi tenacemente anche presso persone autorevoli e pie, v'ha una continua tendenza a deviare dalla retta norma, stabilita dal fine, per cui l'arte è ammessa a servigio del culto, ed espressa assai chiaramente nei canoni ecclesiastici, nelle ordinazioni dei Concilî generali e provinciali, nelle prescrizioni a più riprese emanate dalle Sacre Congregazioni romane e dai Sommi Pontefici Nostri Predecessori.

Con vera soddisfazione dell'animo Nostro ci è grato riconoscere il molto bene che in tal parte si è fatto negli ultimi decennî anche in questa Nostra alma Città di Roma ed in molte Chiese della patria Nostra, ma

in modo più particolare presso alcune nazioni, dove uomini egregi e zelanti del culto di Dio, con l'approvazione di questa Santa Sede e sotto la direzione dei Vescovi, si unirono in fiorenti Società e rimisero in pienissimo onore la musica sacra pressochè in ogni loro chiesa e cappella. Codesto bene tuttavia è ancora assai lontano dall'essere comune a tutti, e se consultiamo l'esperienza Nostra personale e teniamo conto delle moltissime lagnanze che da ogni parte Ci giunsero in questo poco tempo, dacchè piacque al Signore di elevare l'umile Nostra Persona al supremo apice del Pontificato romano, senza differire più a lungo, crediamo Nostro primo dovere di alzare subito la voce a riprovazione e condanna di tutto ciò che nelle funzioni del culto e nell'officiatura ecclesiastica si riconosce difforme dalla retta norma indicata. Essendo infatti Nostro vivissimo desiderio che il vero spirito cristiano rifiorisca per ogni modo e si mantenga nei fedeli tutti, è necessario provvedere prima di ogni altra cosa alla santità e dignità del tempio, dove appunto i fedeli si radunano per attingere tale spirito dalla sua prima ed indispensabile fonte, che è la partecipazione attiva ai sacrosanti misteri e alla preghiera pubblica e solenne della Chiesa. Ed è vano sperare che a tal fine su noi discenda copiosa la benedizione del Cielo, quando il nostro ossequio all'Altissimo, anzichè ascendere in odore di soavità, rimette invece nella mano del Signore i flagelli, onde altra volta il Divin Redentore cacciò dal tempio gli indegni profanatori.

Per la qual cosa, affinchè niuno possa d'ora innanzi recare a scusa di non conoscere chiaramente il dover suo e sia tolta ogni indeterminatezza nell'interpretazione di alcune cose già comandate, abbiamo stimato espediente additare con brevità quei principî che regolano la musica sacra nelle funzioni del culto e raccogliere insieme in un quadro generale le principali prescrizioni della Chiesa contro gli abusi più comuni in tale materia. E però di moto proprio e certa scienza pubblichiamo la presente Nostra *Istruzione,* alla quale, quasi a *codice giuridico della musica sacra,* vogliamo dalla pienezza della Nostra Autorità Apostolica sia data forza di legge, imponendone a tutti col presente Nostro Chirografo la più scrupolosa osservanza.

ISTRUZIONE SULLA MUSICA SACRA

I.

PRINCIPÎ GENERALI.

1. La musica sacra, come parte integrante della solenne liturgia, ne partecipa il fine generale, che è la gloria di Dio e la santificazione ed edificazione dei fedeli. Essa concorre ad accrescere il decoro e lo splendore delle ceremonie ecclesiastiche, e siccome suo officio principale è di rivestire con acconcia melodia il testo liturgico che viene proposto all'intelligenza dei fedeli, così il suo proprio fine è di aggiungere maggiore efficacia al testo medesimo,

affinchè i fedeli con tale mezzo siano più facilmente eccitati alla devozione e meglio si dispongano ad accogliere in sè i frutti della grazia, che sono proprî della celebrazione dei sacrosanti misteri.

2. La musica sacra deve per conseguenza possedere nel grado migliore le qualità che sono proprie della liturgia, e precisamente la *santità* e la *bontà delle forme,* onde sorge spontaneo l'altro suo carattere, che è *l'universalità.*

Deve essere *santa,* e quindi escludere ogni profanità, non solo in se medesima, ma anche nel modo onde viene proposta per parte degli esecutori.

Deve essere *arte vera,* non essendo possibile che altrimenti abbia sull'animo di chi l'ascolta quell'efficacia, che la Chiesa intende ottenere accogliendo nella sua liturgia l'arte dei suoni.

Ma dovrà insieme essere *universale* in questo senso, che pur concedendosi ad ogni nazione di ammettere nelle composizioni chiesastiche quelle forme particolari che costituiscono in certo modo il carattere specifico della musica loro propria, queste però devono essere in tal maniera subordinate ai caratteri generali della musica sacra, che nessuno di altra nazione all'udirle debba provarne impressione non buona.

II.

GENERI DI MUSICA SACRA.

3. Queste qualità si riscontrano in grado sommo nel canto gregoriano, che è per conseguenza il canto proprio della Chiesa Romana, il solo canto ch'essa ha ereditato dagli antichi padri, che ha custodito gelosamente lungo i secoli nei suoi codici liturgici, che come suo direttamente propone ai fedeli, che in alcune parti della liturgia esclusivamente prescrive e che gli studî più recenti hanno sì felicemente restituito alla sua integrità e purezza.

Per tali motivi il canto gregoriano fu sempre considerato come il supremo modello della musica sacra, potendosi stabilire con ogni ragione la seguente legge generale: *tanto una composizione per chiesa è più sacra e liturgica, quanto più nell'andamento, nell'ispirazione e nel sapore si accosta alla melodia gregoriana, e tanto è meno degna del tempio, quanto più da quel supremo modello si riconosce difforme.*

L'antico canto gregoriano tradizionale dovrà dunque restituirsi largamente nelle funzioni del culto, tenendosi da tutti per fermo, che una funzione ecclesiastica nulla perde della sua solennità, quando pure non venga accompagnata da altra musica che da questa soltanto.

In particolare si procuri di restituire il canto gregoriano nell'uso del popolo, affinchè i fedeli prendano di nuovo parte più attiva all'officiatura ecclesiastica, come anticamente solevasi.

4. Le anzidette qualità sono pure possedute in ottimo grado dalla classica polifonia, specialmente della Scuola Romana, la quale nel secolo XVI ottenne il massimo della sua perfezione per opera di Pierluigi da Palestrina e continuò poi a produrre anche in seguito composizioni di eccellente bontà liturgica e musicale. La classica polifonia assai bene si accosta al supremo modello di ogni musica sacra che è il canto gregoriano, e per questa ragione meritò di essere accolta insieme col canto gregoriano, nelle funzioni più solenni della Chiesa, quali sono quelle della Cappella Pontificia. Dovrà dunque anch'essa restituirsi largamente nelle funzioni ecclesiastiche, specialmente nelle più insigni basiliche, nelle chiese cattedrali, in quelle dei seminarî e degli altri istituti ecclesiastici, dove i mezzi necessarî non sogliono fare difetto.

5. La Chiesa ha sempre riconosciuto e favorito il progresso delle arti, ammettendo a servizio del culto tutto ciò che il genio ha saputo trovare di buono e di bello nel corso dei secoli, salve

però sempre le leggi liturgiche. Per conseguenza la musica più moderna è pure ammessa in chiesa, offrendo anch'essa composizioni di tale bontà, serietà e gravità, che non sono per nulla indegne delle funzioni liturgiche.

Nondimeno, siccome la musica moderna è sorta precipuamente a servigio profano, si dovrà attendere con maggior cura, perchè le composizioni musicali di stile moderno, che si ammettono in chiesa, nulla contengano di profano, non abbiano reminiscenze di motivi adoperati in teatro, e non siano foggiate neppure nelle loro forme esterne sull'andamento dei pezzi profani.

6. Fra i vari generi della musica moderna, quello che apparve meno acconcio ad accompagnare le funzioni del culto è lo stile teatrale, che durante il secolo scorso fu in massima voga, specie in Italia. Esso per sua natura presenta la massima opposizione al canto gregoriano ed alla classica polifonia e però alla legge più importante di ogni buona musica sacra. Inoltre l'intima struttura, il ritmo e il cosiddetto *convenzionalismo* di tale stile non si piegano, se non malamente, alle esigenze della vera musica liturgica.

III.

TESTO LITURGICO.

7. La lingua propria della Chiesa Romana è la latina. È quindi proibito nelle solenni funzioni liturgiche di cantare in volgare qualsivoglia cosa; molto più poi di cantare in volgare le parti variabili o comuni della messa e dell'officio.

8. Essendo per ogni funzione liturgica determinati i testi che possono proporsi in musica e l'ordine con cui devono proporsi, non è lecito nè di confondere quest'ordine, nè di cambiare i testi prescritti in altri di propria scelta, nè di ometterli per intero od

anche solo in parte, se pure le rubriche liturgiche non consentano di supplire con l'organo alcuni versetti del testo, mentre questi vengono semplicemente recitati in coro. Soltanto è permesso, giusta la consuetudine della Chiesa Romana, di cantare un mottetto al SS. Sacramento dopo il *Benedictus* della messa solenne. Si permette pure che dopo cantato il prescritto offertorio della messa, si possa eseguire nel tempo che rimane un breve mottetto sopra parole approvate dalla Chiesa.

9. Il testo liturgico deve essere cantato come sta nei libri, senza alterazione o posposizione di parole, senza indebite ripetizioni, senza spezzarne le sillabe, e sempre in modo intelligibile ai fedeli che ascoltano.

IV.

N. 5

FORMA ESTERNA DELLE SACRE COMPOSIZIONI.

10. Le singole parti della messa e dell'officiatura devono conservare anche musicalmente quel concetto e quella forma, che la tradizione ecclesiastica ha loro dato e che trovasi assai bene espressa nel canto gregoriano. Diverso dunque è il modo di comporre un *introito*, un *graduale*, un'*antifona*, un *salmo*, un *inno*, un *Gloria in excelsis* ecc.

11. In particolare si osservino le norme seguenti:

a) Il *Kyrie*, *Gloria*, *Credo* ecc. della messa devono mantenere l'unità di composizione, propria del loro testo. Non è dunque lecito di comporli a pezzi separati, così che ciascuno di tali pezzi formi una composizione musicale compiuta e tale che possa staccarsi dal rimanente e sostituirsi con altra.

b) Nell'officiatura dei Vesperi si deve ordinariamente seguire la norma del *Caeremoniale Episcoporum*, che prescrive il canto gregoriano per la salmodia e permette la musica figurata pe' versetti del *Gloria Patri* e per l'inno.

Sarà nondimeno lecito nelle maggiori solennità di alternare il canto gregoriano del coro coi cosiddetti *falsibordoni* o con versi in simile modo convenientemente composti.

Si potrà eziandio concedere qualche volta che i singoli salmi si propongano per intero in musica, purchè in tali composizioni sia conservata la forma propria della salmodia; cioè purchè i cantori sembrino salmeggiare tra loro, o con nuovi motivi, o con quelli presi dal canto gregoriano, o secondo questo imitati.

Restano dunque per sempre esclusi e proibiti i salmi cosiddetti *di concerto.*

c) Negli inni della Chiesa si conservi la forma tradizionale dell'inno. Non è quindi lecito di comporre p. e. il *Tantum ergo* per modo che la prima strofa presenti una romanza, una cavatina, un adagio, e il *Genitori* un allegro.

d) Le antifone dei Vesperi devono essere proposte d'ordinario con la melodia gregoriana loro propria. Se però in qualche caso particolare si cantassero in musica, non dovranno mai avere nè la forma di una melodia di concerto nè l'ampiezza di un mottetto o di una cantata.

V.

CANTORI. N. B.

12. Tranne le melodie proprie del celebrante all'altare e dei ministri, le quali devono essere sempre in solo canto gregoriano senza alcun accompagnamento d'organo, tutto il resto del canto liturgico, è proprio del coro dei leviti, e però i cantori di chiesa anche se sono secolari, fanno propriamente le veci del coro ecclesiastico. Per conseguenza le musiche che propongono devono, almeno nella loro massima parte, conservare il carattere di musica da coro.

Con ciò non s'intende del tutto esclusa la voce sola. Ma questa non deve mai predominare nella funzione, così che la più gran parte del testo liturgico sia in tale modo eseguita; piuttosto deve avere il carattere di semplice accenno o spunto melodico ed essere strettamente legata al resto della composizione a forma di coro.

13. Dal medesimo principio segue che i cantori hanno in chiesa vero officio liturgico, e che però le donne, essendo incapaci di tale officio, non possono essere ammesse a far parte del coro o della cappella musicale. Se dunque si vogliono adoperare le voci acute dei soprani e contralti, queste dovranno essere sostenute dai fanciulli, secondo l'uso antichissimo della Chiesa.

14. Per ultimo non si ammettano a far parte della cappella di chiesa se non uomini di conosciuta pietà e probità di vita, i quali col loro modesto e devoto contegno durante le funzioni liturgiche si mostrino degni del santo officio che esercitano. Sarà pure conveniente che i cantori, mentre cantano in chiesa, vestano l'abito ecclesiastico e la cotta, e se trovansi in cantorie troppo esposte agli occhi del pubblico, siano difesi da grate.

VI.

ORGANO ED ISTRUMENTI.

15. Sebbene la musica propria della Chiesa sia la musica puramente vocale, nondimeno è permessa eziandio la musica con accompagnamento d'organo. In qualche caso particolare, nei debiti termini e coi convenienti riguardi, potranno anche ammettersi altri strumenti, ma non mai senza licenza speciale dell'Ordinario, giusta la prescrizione del *Caeremoniale Episcoporum*.

16. Siccome il canto deve sempre primeggiare, così l'organo o gli strumenti devono semplicemente sostenerlo e non mai opprimerlo.

17. Non è permesso di premettere al canto lunghi preludî o d'interromperlo con pezzi d'intermezzo.

18. Il suono dell'organo negli accompagnamenti del canto, nei preludî, interludî e simili, non solo deve essere condotto secondo la propria natura di tale strumento, ma deve partecipare di tutte le qualità che ha la vera musica sacra e che si sono precedentemente annoverate.

19. È proibito in chiesa l'uso del pianoforte, come pure quello degli strumenti fragorosi o leggeri, quali sono il tamburo, la grancassa, i piatti, i campanelli e simili.

20. È rigorosamente proibito alle cosiddette bande musicali di suonare in chiesa; e solo in qualche caso speciale, posto il consenso dell'Ordinario, sarà permesso di ammettere una scelta limitata, giudiziosa e proporzionata all'ambiente, di strumenti a fiato, purchè la composizione e l'accompagnamento da eseguirsi sia scritto in istile grave, conveniente e simile in tutto a quello proprio dell'organo.

21. Nelle processioni fuori di chiesa può essere permessa dall'Ordinario la banda musicale, purchè non si eseguiscano in nessun modo pezzi profani. Sarebbe desiderabile in tali occasioni che il concerto musicale si restringesse ad accompagnare qualche cantico spirituale in latino o volgare, proposto dai cantori o dalle pie congregazioni che prendono parte alla processione.

VII.

AMPIEZZA DELLA MUSICA LITURGICA.

22. Non è lecito per ragione del canto o del suono fare attendere il sacerdote all'altare più di quello che comporti la ceremonia liturgica. Giusta le prescrizioni ecclesiastiche, il *Sanctus* della messa deve essere compiuto prima dell'elevazione, e però

anche il celebrante deve in questo punto avere riguardo ai cantori. Il *Gloria* ed il *Credo,* giusta la tradizione gregoriana, devono essere relativamente brevi.

23. In generale è da condannare come abuso gravissimo, che nelle funzioni ecclesiastiche la liturgia apparisca secondaria e quasi a servizio della musica, mentre la musica è semplicemente parte della liturgia e sua umile ancella.

VIII.

MEZZI PRECIPUI.

24. Per l' esatta esecuzione di quanto viene qui stabilito, i Vescovi, se non l'hanno già fatto, istituiscano nelle loro diocesi una commissione speciale di persone veramente competenti in cose di musica sacra, alla quale, nel modo che giudicheranno più opportuno, sia affidato l'incarico d'invigilare sulle musiche che si vanno eseguendo nelle loro chiese. Nè badino soltanto che le musiche siano per sè buone, ma che rispondano altresì alle forze dei cantori e vengano sempre bene eseguite.

25. Nei seminarî dei chierici e negli istituti ecclesiastici, giusta le prescrizioni tridentine, si coltivi da tutti con diligenza ed amore il prelodato canto gregoriano tradizionale, ed i superiori siano in questa parte larghi d'incoraggiamento e di encomio coi loro giovani sudditi. Allo stesso modo, dove torni possibile, si promuova tra i chierici la fondazione di una *Schola Cantorum* per l'esecuzione della sacra polifonia e della buona musica liturgica.

26. Nelle ordinarie lezioni di liturgia, di morale, di gius canonico che si dànno agli studenti di teologia non si tralasci di toccare quei punti che più particolarmente riguardano i principî e le leggi della musica sacra, e si cerchi di compierne la dottrina con qualche particolare istruzione circa l'estetica dell'arte sacra,

affinchè i chierici non escano dal seminario digiuni di tutte queste nozioni, pur necessarie alla piena cultura ecclesiastica.

27. Si abbia cura di restituire, almeno presso le chiese principali, le antiche *Scholae Cantorum*, come si è già praticato con ottimo frutto in buon numero di luoghi. Non è difficile al clero zelante d'istituire tali *Scholae* perfino nelle chiese minori e di campagna, anzi trova in esse un mezzo assai facile d'adunare intorno a sè i fanciulli e gli adulti, con profitto loro proprio ed edificazione del popolo.

28. Si procuri di sostenere e promuovere in ogni miglior modo le Scuole superiori di musica sacra dove già sussistono e di concorrere a fondarle dove non si possedono ancora. Troppo è importante che la Chiesa stessa provveda all'istruzione dei suoi maestri, organisti e cantori, secondo i veri principî dell'arte sacra.

IX.

CONCLUSIONE.

29. Per ultimo si raccomanda ai maestri di cappella, ai cantori, alle persone del clero, ai superiori dei seminarî, degli istituti ecclesiastici e delle comunità religiose, ai parroci e rettori di chiese, ai canonici delle collegiate e delle cattedrali, e soprattutto agli Ordinarî diocesani di favorire con tutto lo zelo queste sagge riforme, da molto tempo desiderate e da tutti concordemente invocate, affinchè non cada in dispregio la stessa autorità della Chiesa, che ripetutamente le propose ed ora di nuovo le inculca.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico al Vaticano, il giorno della Vergine e Martire S. Cecilia, 22 Novembre 1903, del Nostro Pontificato l'anno primo.

PIVS PP. X